

Legge regionale 05 ottobre 2006, n.46

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 . Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale toscano alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

ARTICOLO 2

(Organismi ed enti dipendenti)

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del d.l. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento ed il rispetto dei limiti di spesa annuale, gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto, compresi quelli indicati nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005), osservano esclusivamente le disposizioni della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) e le disposizioni della presente legge.

2. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dagli organismi ed enti dipendenti nell'anno 2006 restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

ARTICOLO 3

(Commissioni, comitati ed altri organi)

1. In attuazione dei principi posti dall'articolo 29 del d.l. 223/2006 in materia di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organi, la Giunta regionale provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad effettuare una ricognizione degli organi esistenti nell'ambito della Regione stessa e degli enti e

organismi dipendenti.

2. La Giunta regionale, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, verifica la perdurante utilita` degli organi risultanti dalla ricognizione ed assume le conseguenti iniziative, anche legislative, volte alla riduzione del loro numero, alla razionalizzazione delle competenze attribuite e della loro composizione, nonche` alla revisione dei compensi attribuiti.

3. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sugli esiti dell`attivita` svolta ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti e gli organismi dipendenti provvedono nel termine di trenta giorni dall`entrata in vigore della presente legge a fornire alla Giunta regionale le necessarie informazioni.

5. A decorrere dal 1 settembre 2007 i compensi spettanti agli organi non individuati ai sensi dei commi 1 e 2, sono ridotti del trenta per cento. Tali organi sono comunque soppressi alla data del 1 gennaio 2008.

6. Il presente articolo non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo, nonche` agli organi dai quali non derivano effetti di spesa a carico del bilancio della Regione e degli enti ed organismi dipendenti.

ARTICOLO 4

(Modifiche all`articolo 1 della l.r. 3/2006)

1. Dopo il comma 1 dell`articolo 1 della l.r. 3/2006 e` inserito il seguente comma:

"1bis. Rientrano nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettere a) e c), anche gli incarichi e le collaborazioni coordinate e continuative conferite ai sensi dell`articolo 32 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006."

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.